

BREXIT e diritto del commercio internazionale

ASPETTI DOGANALI
ATTINENTI ALL'EXPORT DI PRODOTTI ITALIANI VERSO LA GRAN BRETAGNA E VICEVERSA
ED IN PARTICOLARE LE REGOLE RELATIVE ALL'ORIGINE DEI PRODOTTI

Piero Bellante

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE UIA – COMITATO ITALIANO
Webinar – 26 marzo 2021

sommario

RILEVANZA DELLE *CUSTOMS RULES*
NELL'ORDINAMENTO DOGANALE DELL'UNIONE

CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORIGINE NEL
TRADE AND COOPERATION AGREEMENT (TCA)

CONCLUSIONI

ART. 5, PUNTO 2, UCC

CUSTOMS RULES

corpus legislativo costituito da

- ➔ Codice doganale dell'Unione
- ➔ Disposizioni integrative unionali o nazionali
- ➔ Disposizioni di attuazione unionali o nazionali
- ➔ Tariffa doganale comune;
- ➔ Normativa relativa al regime unionale delle franchigie doganali;
- ➔ Accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'UE

ART. 216, comma 2, TFUE

L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzo o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati [...]

2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri

ESPORTAZIONI EXW

ART. 1, punto 19, RD 2446/15
(prevale su Incoterms 2020)

L'ESPORTATORE AI FINI DOGANALI
E' SEMPRE IL VENDITORE

ESPORTATORE

(art. 1, punto 19, **lett. a**), RD 2446/15)

a) Il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso

ESPORTATORE

(art. 1, punto 19, **lett. b**), RD 2446/15)

- la persona stabilita nel territorio doganale dell'unione che **ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale**
- qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione **che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (cenni)

**Convenzione internazionale
sul Sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci**

(Harmonized System – HS)

Bruxelles 14.6.1983 (1.1.1988)

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI (segue)

Conversione della descrizione merceologica in un codice costituito da una sequenza numerica articolata in più livelli

Xx.Yy

XxYy.Zz

Sezione (I-XXI)
Capitolo (01-97) **Xx**
Voce **Yy**
Sottovoce **Zz**

Chapter (CC)
Heading (CTH)
Sub heading (CTHS)

LE REGOLE DI ORIGINE

criteri di massima

A) GEOGRAFICA (NON PREFERENZIALE)

(TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE **SOSTANZIALE**
+ REGOLE ANTIELUSIVE DI SISTEMA)

B) PREFERENZIALE (FTA)

(TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE **SUFFICIENTE**,
i.e. PER SOGLIE DI LAVORAZIONE PREDETERMINATE
+ REGOLE ANTIELUSIVE SPECIFICHE: territorialità,
«non manipolazione»)

REGOLE APPLICABILI



MERCI OTTENUTE INTERAMENTE
IN UN UNICO PAESE O TERRITORIO



MERCI ALLA CUI PRODUZIONE
ABBIANO CONTRIBUITO
DUE O PIU' PAESI O TERRITORI

ORIGINE NON PREFERENZIALE

1) Criterio del cambio di voce doganale (CTH)

(cfr. art. 60 CDU 2013: ultima trasformazione o lavorazione **sostanziale economicamente giustificata**, effettuata presso **un'impresa attrezzata** a tale scopo, che si sia conclusa con la **fabbricazione di un prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante del processo di lavorazione**)

ORIGINE NON PREFERENZIALE

2) Applicazione delle «regole di lista » (anche CTH)

3) Criterio della soglia percentuale calcolata sul valore dei materiali non originari utilizzati o sul valore aggiunto costituito dai procedimenti di lavorazione o di trasformazione

ORIGINE PREFERENZIALE

(FTA – Art. XXIV GATT 1994)

Dichiarazione congiunta

All. II Accordo quadro sulle regole di origine
(Allegato 1A accordo istitutivo WTO)

(Marrakech 15.4.1994)

Regole di lista (anche CTH) – Criterio *ad valorem*

Ai fini dell'individuazione delle soglie di lavorazione sufficienti



Accordi FTA

ORIGINE PREFERENZIALE TCA

TCA – Parte II – Titolo I – Capo 2 – Regole di origine
(artt. da ORIG.1 a ORIG.31)

ALLEGATO ORIG-1 – Note introduttive alle regole di lista

ALLEGATO ORIG-2 – Regole di lista

ALLEGATO ORIG-2A/2B – Regole alternative e contingenti per prodotti particolari

ALLEGATI da ORIG-3 a ORIG- 6 – Dichiarazioni di origine – Altro

Allegato ORIG-2 – TCA – estratto

Capo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce , <u>eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.</u>
64.06	CTH

Grazie per l'attenzione

Piero Bellante